Allegato “A”

C O M U N E D I L A S C A R I

IL SINDACO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di **Lascari** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE,** quota di partecipazione 2,90%;
2. **SO.SVI.MA spa,** quota di partecipazione 1,22%;**;**
3. **SRR Palermo Provincia EST,** quota di partecipazione 2,05%**;**
4. **ATO idrico PA1,** quota di partecipazione _____%; **.**

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Lascari , partecipa alle seguenti forme associative che non rientrano nelle previsioni del presente piano:

denominazione	Sede	Forma giuridica	Quota posseduta	Data inizio e fine partecipazione	Oggetto sociale	Oneri	Stato
Consorzio turistico Cefalu' – Madonie - Himera	Cefalu'	Consorzio	0,72%	31/05/2010	Promozione e gestione. del distretto Turistico Cefalu', parchi ecc		
GAL ISC Madonie	Castellana Sicula	Ass.ne senza fini di lucro	€ 0,31 per abitante residente	2004	Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale ecc	€1.108,56 (quota 1 – valore € 2.582,00)	
Consorzio Madonita per lo sviluppo e la legalità	Polizzi Generosa	Consorzio	1,7%	10/03/2014	Gestione associata dei beni confiscati alla mafia		
Centro Servizi Territoriale "Innovazione e Sviluppo" CST	Termini Imerese	Ass.ne dei Comuni	€ 3.016,58	2009	Avvio sostegno dei processi di e-government per i medi e piccoli comuni		
PIST – Citta e Rete Madonie/Termini	Gangi	Associazione di Comuni	€ 3.504,00	2009	Promuovere un nuovo sistema di mobilità "interna" ed "esterna"		
Assciazione sussidiarietà e modernizzazione degli Enti Locale – A.S.M.L.							
GAC Gruppo Azione Costiera – denominato "Golfo di Termini Imerese"	Palermo	Società consortile Cooperativa	€ 250,00 cadauna	2012	Sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca.	€ 250,00	

1. **GAL ISC MADONIE**

. Associazione di promozione sociale, costituita nell'area del comprensorio madonita, ha lo scopo di favorire la partecipazione delle popolazioni madonite alle azioni di programmazione pubblica inerenti lo "sviluppo globale" del territorio di competenza con particolare riguardo alle misure del PSR e degli altri strumenti di politiche rurali.

2. **PIST "CITTA' A RETE MADONIE- TERMINI"**

Nasce nel momento in cui il PO FESR 2007-2013 individua come beneficiari dell'asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile- i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed i Comuni che hanno realizzato coalizioni territoriali creando nuove centralità e nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale.

3. **CST " INNOVAZIONE E SVILUPPO"**

Organismo di cooperazione intercomunale partecipato e controllato dai Comuni finalizzato alla gestione associata di sistemi informativi e di infrastrutture tecnologiche.

4. **CONSORZIO TURISTICO CEFALU'- MADONIE – HIMERA**

Svolge attività di promozione dello sviluppo turistico del comprensorio, coordinando strategie ed azioni con gli attori territoriali coinvolti.

5. **CONSORZIO MADONITA PER LO SVILUPPO E LA LEGALITA'**

Il Consorzio è finalizzato alla gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia.

6. **ASSOCIAZIONE SUSSIDARIETA' E MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI – A.S.M.L.;**

L'associazione ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

7. **GAC Gruppo Azione Costiera – denominato "Golfo di Termini Imerese**

Il consorzio ha il fine di incrementare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1.

1. ECOLOGIA E AMBIENTE SPA

Forma giuridica: Società per azioni in liquidazione ope legis dal 26.01.2011
Sede legale: Via Falcone e Borsellino, 100/D – 90018 Termini Imerese
Indirizzo PEC: mailto:ALTEMADONIEAMBIENTE@PEC.IT atopa5@pec.it
Codice fiscale: 05160520820
Numero REA: PA – 238775
Data Iscrizione: 01/03/2005
Data atto di costituzione: 30.12.2002
Procedura in corso: in liquidazione
Misura della partecipazione del Comune: 2,90%
Risultati di bilancio:

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
€ 171,00	€ 168,00	€ 24,00

Misure di razionalizzazione:
La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale.
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.
Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art.1, comma 611, lett. c), della 190/2014, che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe.

2. SOSVIMA SPA.
La SO.SVI.MA. è una società per azioni costituita nel 1997 e svolge la propria attività dal 01/03/1999.
Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale. Ai sensi dell'art. 5. comma 1 dello Statuto la Società prevede di *:"realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionale e sovraregionali"*.
In linea con quanto previsto dallo Statuto si impegna per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di livello strategico.
La società è impegnata nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione di strumenti di programmazione negoziata e in particolare per questo Ente, ad oggi, quelle di seguito riportate:
Coordinamento tecnico PIST;
SUAP Sportello Unico delle Attività produttive;
APQ Sviluppo Locale;
SNAI (Strategie Nazionali Aree Interne).
I componenti del C.D.A. sono otto, mentre i dipendenti sono due; prestano servizio anche un responsabile del SUAP, due collaboratori esterni ed un consulente esterno.
Misura della partecipazione del Comune: 1,22% .
Risultati di bilancio:

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
€ 3.309,00	- € 50.445,00	- € 41.860,00

Misure di razionalizzazione:
Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune e, pertanto, da mantenersi.
La Società rappresenta infatti lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali alle finalità istituzionali.
E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
Con riferimento alle misure di razionalizzazione, si dovranno intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero

riducendo le relative remunerazioni. Occorre monitorare le perdite di esercizio atteso che i bilanci 2012 e 2013 si sono chiusi in perdita.
Il Comune potrà quindi formulare, di comune accordo con gli altri soci pubblici partecipanti, indirizzi finalizzati a verificare la congruità della dotazione di personale e l'effettiva sostenibilità delle relative spese. Occorrerà inoltre verificare se, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano altre tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto beni, servizi, oneri diversi di gestione), anche in considerazione delle disposizioni di cui al comma 551 e ss. della citata L. 147/2013.
Atteso, infatti, che la partecipazione del Comune di Lascari nella società risulta assai limitata, occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate solo propositiva e di impulso.

3. S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino 100/D cap. 90018
Indirizzo PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
Codice fiscale – P.IVA : 06258150827
Numero REA: PA – 309030
Data Iscrizione: 12/09/2012
Data atto di costituzione:
Stato attivita' impresa: inattiva
Misura della partecipazione del Comune: 2.05 %

Misure di razionalizzazione:

Questa società a totale partecipazione pubblica ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti. Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

4. ATO Idrico PA1

Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

IL SINDACO

_____